



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

NELLA NOSTRA  
AUTONOMIA  
LA VOSTRA LIBERTÀ

SEGRETERIA PROVINCIALE  
C.so Acqui, 402  
15100 Alessandria

Tel. 0131 - 314266  
Fax 0131 - 240013  
[alessandria@sap-nazionale.org](mailto:alessandria@sap-nazionale.org)

Alessandria, 2 febbraio 2007

Signor Direttore  
Scuola Allievi Agenti  
15100 Alessandria

per con.: Segreteria Nazionale - Via Cavour 256 - 00184 R O M A

Ai fini della corretta applicazione dell'istituto, in data 17 aprile 2003, questa O.S., ha trasmesso a codesto Ufficio la nota Ministeriale N. 333-A/9807.D.17 del 6 febbraio 2003 - acquisita nell'ambito di un coordinamento sindacale interprovinciale finalizzato ad integrare organicamente le varie interpretazioni normative ministeriali indirizzate, ingiustificabilmente, soltanto alle OO.SS. o agli Uffici periferici che le hanno richieste - con la quale, ad un quesito della Questura di Milano volto a conoscere se l'indennità di compensazione potesse essere corrisposta al personale che, svolgendo orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali, fosse chiamato a prestare servizio nella giornata di sabato, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Ordinamento e Contenzioso, Divisione 1<sup>^</sup> - richiamando quanto previsto dalla Circ. Min.le n. 333-A/9807.B.6 del 24.1.2003 esplicativa del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, che, tra i vari istituti contemplati, ha esaminato anche l'art. 16, comma 3, concernente l'indennità di compensazione, prevedendo che " ... al personale impiegato per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio, nel giorno destinato al riposo settimanale ovvero nel giorno festivo infrasettimanale spetta un'indennità pari a € 5,00, quale compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero. ..." - ha precisato che:

- " ..., trattandosi di orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali, si ritiene che la giornata del sabato, non essendo lavorativa, possa essere assimilata a quella destinata al riposo settimanale. Pertanto, laddove nel caso di specie ricorrano i presupposti indicati dalla sopracitata circolare, al personale che è chiamato a prestare servizio nella giornata di sabato dovrà essere corrisposta l'indennità in argomento."

La circolare di riferimento richiamata, peraltro, estende la previsione di cui al 3° comma dell'art. 16, anche alla giornata destinata al recupero riposo " ... Appare chiaro che detta finalità si riscontra pienamente, pur se non è espressamente contemplata nella disposizione, anche nell'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a prestare servizio in una giornata in cui è stato programmato il recupero riposo. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si ritiene che la previsione di cui al 3° comma dell'art. 16 possa essere applicata, in via estensiva, anche alla giornata destinata al recupero riposo. ...", puntualizzando, nel contempo, in via generale, che " ... La chiamata in servizio deve essere connessa a particolari esigenze di servizio tali da non consentire di anticipare nell'arco della settimana il riposo settimanale quale risulta dalla pianificazione e da configurare un impiego aggiuntivo del dipendente rispetto all'orario d'obbligo settimanale già effettuato (ad esempio la chiamata in servizio per contingenti esigenze verificatasi un giorno o due giorni antecedenti a quello di effettivo impiego) recuperabile, ai sensi dell'art. 63 della L.

*121/1981 entro le quattro settimane successive. La precipua finalità della succitata previsione normativa è quella di "compensare" al dipendente il disagio di non aver potuto godere del "riposo" a causa di imprevedibili ed inderogabili esigenze di servizio."*

Appare altrettanto evidente, che la finalità primaria - tutelata dalla previsione normativa - di compensare l'impiego " ... *aggiuntivo del dipendente rispetto all'orario d'obbligo settimanale già effettuato ...*", a giudizio di questa O.S., prescindendo dal rapporto causa/effetto esemplificata tout court " ... *imprevedibili ed inderogabili esigenze di servizio.*", non può che trovare pieno riscontro anche nell'ipotesi in cui l'ufficio, disapplicando, di fatto, le previsioni normative dell'art. 63 della L. 121/81, che sancisce il " ... *diritto ad un giorno di riposo settimanale ...*" e dell'art. 58 del d.P.R. 782/85 " *Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato deve programmare settimanalmente i turni di fruizione di riposo ...*", abbia previsto, per esigenze di servizio programmate, l'impiego del dipendente, senza soluzione di continuità, per tutto l'arco settimanale, già in sede di programmazione.

Questa O.S. rivendica, pertanto, il conteggio delle posizioni soggettive eventualmente maturate dal Personale a decorrere dal 16 agosto 2002, data di entrata in vigore del D.P.R. 164/2002, nel caso di impiego, senza soluzione di continuità, per tutto l'arco settimanale, con specifico riferimento alle fattispecie evidenziate dalle circolari ministeriali richiamate, ovvero per tipologie lavorative espletate su cinque o sei giornate lavorative.

Cordialmente.



IL SEGRETARIO PROVINCIALE  
*Felice RIZZO*

Alessandria, li \_\_\_\_\_

OGGETTO: Circ. Min.le n. 333-A/9807.B.6 del 24.1.2003 e Nota Ministeriale N. 333-A/9807.D.17 del 6 febbraio 2003.  
Indennità di compensazione - settimana corta - Richiesta.

AL SIGNOR DIRETTORE SCUOLA ALLIEVI AGENTI

SEDE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ della Polizia di Stato  
\_\_\_\_\_ in servizio presso  
\_\_\_\_\_, alla luce della Circ. Min.le n. 333-A/9807.B.6 del 24.1.2003, esplicativa del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, che, tra i vari istituti contemplati, ha esaminato anche l'art. 16, comma 3, concernente l'indennità di compensazione e della nota Ministeriale N. 333-A/9807.D.17 del 6 febbraio 2003, con la quale - ad un quesito della Questura di Milano, volto a conoscere se l'indennità di compensazione possa essere corrisposta al personale che, svolgendo orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali, venga chiamato a prestare servizio nella giornata di sabato - la Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Ordinamento e Contenzioso, Divisione 1<sup>a</sup> ha precisato che:

- " ..., trattandosi di orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali, si ritiene che la giornata del sabato, non essendo lavorativa, possa essere assimilata a quella destinata al riposo settimanale. Pertanto, laddove nel caso di specie ricorrano i presupposti indicati dalla sopra citata circolare, al personale che è chiamato a prestare servizio nella giornata di sabato dovrà essere corrisposta l'indennità in argomento.",

c h i e d e

il recupero delle indennità eventualmente maturate e non corrisposte a decorrere dal 16 agosto 2002, data di entrata in vigore del D.P.R. 164/2002, nel caso di impiego, senza soluzione di continuità, per tutto l'arco settimanale, con specifico riferimento alle fattispecie evidenziate dalle circolari ministeriali richiamate.

Con osservanza.

\_\_\_\_\_

Alessandria, li \_\_\_\_\_

OGGETTO: Circ. Min.le n. 333-A/9807.B.6 del 24.1.2003.  
Indennità di compensazione - settimana lunga - Richiesta.

AL SIGNOR DIRETTORE SCUOLA ALLIEVI AGENTI

SEDE

- Il sottoscritto \_\_\_\_\_ della Polizia di Stato \_\_\_\_\_ in servizio presso \_\_\_\_\_, alla luce della Circ. Min.le n. 333-A/9807.B.6 del 24.1.2003, esplicativa del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, che, tra i vari istituti contemplati, ha esaminato anche l'art. 16, comma 3, concernente l'indennità di compensazione,

c h i e d e

il recupero delle indennità eventualmente maturate e non corrisposte a decorrere dal 16 agosto 2002, data di entrata in vigore del D.P.R. 164/2002, nel caso di impiego, senza soluzione di continuità, per tutto l'arco settimanale, con specifico riferimento alle fattispecie evidenziate dalle circolari ministeriali richiamate.

Con osservanza.

\_\_\_\_\_